

**RELAZIONE**  
**811/2016/I/IDR**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN MATERIA  
AMBIENTALE"**

28 Dicembre 2016

## **Premessa**

*L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".*

*Nell'anno 2015, l'Autorità ha illustrato al Parlamento e al Governo la prima Relazione semestrale sullo stato di riordino dell'assetto locale del settore nell'ambito della presentazione della Relazione Annuale sui servizi e l'attività svolta, avvenuta il 24 giugno, e ha fornito un aggiornamento nella seconda Relazione semestrale (Relazione 665/2015/I/IDR), trasmessa alle Camere in data 29 dicembre 2015.*

*Per l'anno 2016, l'Autorità ha trasmesso alle Camere - in data 8 luglio 2016 - la prima Relazione semestrale (376/2016/I/idr) descrivendo le evoluzioni delle situazioni in precedenza individuate come non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia".*

*Con la presente Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato volto a segnalare il superamento delle problematiche in precedenza riscontrate, nonché i casi in cui permangono criticità, verificando, in particolare: i) la congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.*

## 1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto cd. "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *"Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio".*

Nel corso del 2015 e nel primo semestre 2016, a tale disposizione è stata data attuazione attraverso:

- la *prima Relazione semestrale* sullo stato del riordino dell'assetto locale del settore, illustrata nell'ambito della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta (Vol. 1) presentata al Parlamento in data 24 giugno 2015, in cui sono stati dettagliati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità riguardo alla congruità della delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), alla tempestività della costituzione dei relativi enti di governo, al rispetto dell'obbligo di partecipazione da parte degli enti locali, all'ottemperanza alla prescrizione di affidare le infrastrutture in concessione d'uso gratuito, da parte dei medesimi, nonché all'individuazione degli enti di governo che non risultavano aver ancora perfezionato l'*iter* di affidamento del servizio idrico integrato;
- la *seconda Relazione semestrale* del 2015 (Relazione 28 dicembre 2015, n. 665/2015/I/IDR) e la *prima Relazione semestrale* del 2016 (Relazione 7 luglio 2016, n. 376/2016/I/IDR), nell'ambito delle quali si è preceduto a descrivere l'evoluzione delle situazioni in precedenza segnalate come critiche, in quanto non ancora conformi al dettato normativo del richiamato decreto "Sblocca Italia", al fine di verificare l'eventuale superamento delle problematiche riscontrate.

Con la presente Relazione si provvede, dunque, all'aggiornamento delle informazioni e dei dati illustrati nella prima metà del 2016. In particolare, l'Autorità si sofferma sui casi in cui permangono criticità e inottemperanze al dettato normativo, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell'utente idrico.

Come evidenzia codesta Relazione, volta ad illustrare puntualmente le diverse casistiche locali permangono in particolare, incertezze in merito alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito che, benché istituiti da tutte le Regioni, non risultano ancora in alcuni casi operativi. Si rileva, inoltre che le scelte compiute a livello regionale non hanno ancora portato a modelli uniformi ed omogenei sul territorio nazionale.

I percorsi di adesione degli Enti Locali ai relativi Enti di governo dell'ambito risultano, nella quasi totalità dei casi (ad eccezione che in 3 Regioni), perfezionati.

Si confermano, infine, le situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito rilevate in precedenza, e - dalla mappatura aggiornata al mese di dicembre 2016 - diffuse appaiono le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito), che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del d.lgs. 152/06.

## **2. STATO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI**

L'art. 147 del d.lgs. 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle Regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal citato decreto "Sblocca Italia", specifica poi che *"Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *"Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)"*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anche l'art. 3-bis, comma 1, del d.l. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *"A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo"*

Si segnala che tutte le Regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e molte di esse hanno anche proceduto a ridefinirne il perimetro territoriale, con una conseguente razionalizzazione del numero di ATO. Tuttavia, come rappresentato in più occasioni, le scelte compiute a livello regionale non hanno ancora pienamente condotto verso modelli dotati degli auspicati caratteri di uniformità e omogeneità sul territorio nazionale, con divaricazioni tuttora sussistenti tra le diverse situazioni regionali. Vi sono, infatti:

- alcune Regioni che, dopo aver consolidato in passato una organizzazione con più ATO, sono passate all'aggregazione su scala regionale e altre che avevano adottato tale soluzione fin dall'inizio e l'hanno confermata; in particolare, risultano 12 le Regioni che hanno previsto un ATO Unico (**Tav. 1**), a cui si aggiunge l'ATO Interregionale "Lemene";
- le Regioni (riportate nella **Tav. 2**) che hanno mantenuto l'organizzazione con più ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 51 ambiti territoriali ottimali di delimitazione inferiore al territorio regionale (e, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa Provincia<sup>2</sup>).

**TAV. 1 – ATO Unici Regionali e ATO Interregionale (Lemene)**

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	L.R. 34/2012 L.R. n. 9/2011 L.R. n. 2/1997 D.P.G.R. n. 121/2015	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 2 – Marsicano					
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro					
		ATO 4 – Pescara					
		ATO 5 – Teramo					
		ATO 6 – Chieti					
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	573.694	2	131	9.995
Calabria	ATO unico regionale	ATO 1 – Cosenza	L.R. n. 34/2010	1.959.050	5	409	15.082
		ATO 2 – Catanzaro					

(...) *gli enti di governo degli stessi (...)*, specificando che *“La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”*.

<sup>2</sup> A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, nelle precedenti *Relazioni semestrali*, come in tre Regioni (Liguria, Veneto, Marche) si riscontrasse la ripartizione del territorio regionale in più ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
		ATO 3 – Crotona					
		ATO 4 – Vibo Valentia					
		ATO 5 – Reggio Calabria					
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli	L.R. n. 15/2015	5.850.850	5	550	13.671
		Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano					
		Ambito distrettuale Sele					
		Ambito distrettuale Caserta					
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. 23/2011	4.448.146	9	334	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale (a decorrere dal 1 gennaio 2017)	ATO CEN – Centrale Udine	L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010 L.R. n. 13/2005	533.282	1	135	4.907
		ATO OCC – Occidentale Pordenone		214.700	1	36	1.787
		ATO ORG – Orientale Goriziano		140.897	1	25	466
		ATO ORT – Orientale Triestino		234.874	1	6	213
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	ATO Interregionale Lemene		L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo 31.07.2006	185.443	3	25	988
Molise	ATO unico regionale		D.G.R. n. 285/2015	312.027	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.077.166	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2015	1.658.138	8	377	24.100
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n. 69/2011	3.672.202	10	280	22.989
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	L.R. n. 11/2013 L.R. n. 23/2007	891.181	2	92	8.464
		ATI 2 – Ambito 2					
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	127.329	1	74	3.261

**TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale**

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 947/2014 D.G.R. n. 40/2014	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma		3.869.179	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti		186.009	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina		555.471	3	38	2.435
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone		484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		137.569	1	16	394
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.136	1	23	732
	ATO Centro-Ovest 3 (Savona)		90.783	1	27	359
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		228.000	2	70	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.238.044	1	206	4.786
	ATO CO – Como		584.577	1	153	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	115	1.771
	ATO LC – Lecco		339.351	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.413	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.868	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	139	1.200
	Marche		ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	365.000	1
ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2		43	1.835
ATO 3 – Marche Centro Macerata		360.412	2		48	2.521
ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermo e Maceratese		120.151	2		27	653

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		298.544	2	59	1.817
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n. 7/2012 L.R. n. 13/1997	524.011	2	164	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	181	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	306	6.713
	ATO 4 – Cuneo		592.062	1	250	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		262.271	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		323.855	2	148	2.833
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	9	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		649.824	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		399.933	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		447.738	1	43	3.052
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	200.792	1	62	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV – Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P – Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

La **Tav. 1** e la **Tav. 2** mostrano come le dimensioni degli ATO, definite dalla normativa regionale vigente, risultano molto eterogenee sul territorio nazionale: si rilevano ATO con oltre quattro milioni di abitanti (l'ATO Unico della Campania, dell'Emilia Romagna e della Puglia) e altri di dimensione molto ridotta, tra i quali l'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) e l'ATO Centro-Ovest 3 (Savona) l'ATO - peraltro di recente costituzione - con una popolazione, rispettivamente, di 44.136 e 90.783 abitanti.

Tra le Regioni che più di recente hanno legiferato in materia di delimitazione degli ATO, modificando l'assetto territoriale previgente, si annoverano le seguenti:

- la Lombardia, in cui con la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, è stato costituito un unico ATO<sup>3</sup>, in luogo degli originari due, coincidente con i confini amministrativi della Città metropolitana di Milano;
- la Regione Liguria, per la quale ad oggi è ancora pendente il giudizio della Corte costituzionale, dinnanzi alla quale il Governo ha impugnato la legge regionale 23 settembre 2015, n. 17, che ha proceduto all'individuazione di tre differenti ATO nell'ambito del territorio della Provincia di Savona, ove precedentemente ne esistevano due;
- la Regione Campania (in cui, con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 , si è previsto che, ai fini dell'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ATO risulti coincidente con il territorio regionale e sia suddiviso in cinque *sub*-ambiti distrettuali).
- il Friuli Venezia Giulia, che con legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, ha previsto (con decorrenza 1 gennaio 2017) un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale (in luogo dei 4 esistenti nel momento di redazione della presente Relazione), in cui ricomprendere (entro il 31 dicembre 2017) anche i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia in passato inclusi nell'ATO Interregionale "Lemene". Al riguardo, la norma in parola dispone anche che entro il 31 dicembre 2017 *"la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto"*;
- la Sicilia, in cui con Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, n. 75 del 29 gennaio 2016, sono stati individuati nella Regione Siciliana nove ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali.

---

<sup>3</sup> A far data dal 15 giugno 2016, in adempimento alle disposizioni di cui alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, l'Ufficio ATO Città Metropolitana di Milano è subentrato all'Ufficio ATO Città di Milano.

### 3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato dal decreto "Sblocca Italia", prevede che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131", ossia, "il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario".

Come si evince dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle Regioni italiane ha positivamente completato il processo di costituzione degli Enti di governo dell'ambito (EGATO), come previsto dal decreto legislativo n. 152/06.

**TAV. 3 – Costituzione degli Enti di governo dell'ambito – situazioni di conformità alla normativa vigente**

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Piemonte	LR n. 7/12	<i>Conferenze d'ambito</i> , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall'apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province</i> , come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 3: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: <i>Città Metropolitana di Genova</i> ; - ATO Est: Provincia della Spezia.  La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei tre ATO che incidono sul suo territorio.	6
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i> .	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i> , quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Friuli Venezia Giulia	L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010 L.R. n. 13/2005	<i>Consulte d'ambito</i> , nelle more della piena operatività dell' <i>Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti</i> (AUSIR) istituita a far data dall' 1 gennaio 2017.	1 (dal 1° gennaio 2017)
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti</i> – ATERSIR, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità idrica toscana</i> – AIT, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i> , costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità idrica pugliese</i> – AIP, soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Valle d'Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano</i> – BIM	1
Sardegna	L.R. n. 4/2015	<i>Ente di governo dell'ambito della Sardegna</i> – EGAS, al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi. L'Ente - cui partecipa anche la Regione – è divenuto operativo da aprile 2015.	1
Interregionale	L.R. FVG n. 5/2016; L.R. Veneto n. 17/2012; Accordo per la costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale 'Lemene' di data 31.07.2006; L.R. FVG n.13/2005; L.R. Veneto n. 5/1998		1

Nella precedente Relazione semestrale si era evidenziato come, al giugno 2016, in alcune Regioni si riscontrassero elementi critici, tali da suggerire ulteriori approfondimenti in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito e all'effettiva operatività degli stessi. A distanza di sei mesi si riscontrano le problematiche - e le attività poste in essere per il superamento delle stesse - rappresentate nella **Tav. 4**.

**TAV. 4 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell’Ambito – situazioni di potenziale criticità**

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
UMBRIA	L.R. n. 11/2013 L.R. n. 23/2007 D.P.G.R. n. 121/2015	<p>Con la L.R. n. 11/2013, la Regione ha individuato l'intero territorio regionale come ambito territoriale ottimale e, conseguentemente, ha soppresso i quattro ATI esistenti attribuendo le funzioni in materia di risorse idriche e rifiuti ad un unico soggetto, l'<b>Autorità Umbra per i Rifiuti e le Risorse idriche</b> (AURI), istituita con D.P.G.R. n. 121/2015.</p> <p>La medesima legge regionale dispone che <i>“Il conferimento all’AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell’AURI”</i>.</p> <p>Nelle more del completamento della costituzione dell’AURI, le funzioni sono ad oggi esercitate dagli <b>Ambiti Territoriali Integrati</b>, ATI, istituiti con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23.</p>	1
LAZIO	L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 947/2014 D.G.R. n. 40/2014	<p>Non è ancora operativo l’assetto previsto dalla L.R. n. 5/2014 che rinvia ad un successivo provvedimento l’individuazione degli <i>“ambiti di bacino idrografico [ABI] e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, [la] disciplina [del]le forme e [de]i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato”</i>.</p> <p>Nelle more dell’approvazione della legge regionale di revisione dell’organizzazione del servizio idrico integrato, da adottarsi nel rispetto delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 40/14, con provvedimento del 30 dicembre 2014, n. 947, la Giunta regionale ha dato mandato <i>“alla competente struttura regionale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo II, Parte III del D.lgs. n. 152/2006, verificando costantemente l’esatto adempimento degli enti locali agli obblighi di legge, anche al fine dell’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi”</i>.</p> <p>Attualmente, in ciascun ATO, l’Ente di governo dell’ambito è rappresentato dalla <b>Conferenza dei Sindaci e dei presidenti delle Province</b>.</p> <p>Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 6 giugno 2014, ha impugnato la richiamata L.R. n. 5/2014 ritenendo che questa presenti profili di incostituzionalità. La L.R. n. 13/2015, anticipando il pronunciamento della Corte Costituzionale, ha in parte modificato gli articoli oggetto di impugnativa, su cui tuttavia la Corte non si è ancora espressa.</p>	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CAMPANIA	L.R. n. 15/2015	<p>Con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, è stato istituito, quale ente di governo dell'ambito ottimale regionale (comprendente cinque ambiti distrettuali), l'<b>Ente idrico campano</b> - EIC. La legge prevede che la Giunta regionale, entro quindici giorni, approvi con delibera lo Statuto dell'EIC. Ad oggi, tale Ente non risulta ancora operativo.</p> <p>Si segnala che la richiamata legge regionale prevede anche che <i>"I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006 (...) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali"</i>.</p> <p>Gli organi dell'EIC risultano in fase di costituzione: con decreto del Presidente della Giunta Regionale è stata fissata al 19 dicembre 2016 la data per l'elezione – fra i sindaci dei rispettivi Comuni, o loro delegati – dei trenta consiglieri di ciascun distretto, cui seguirà la nomina dei membri del Comitato esecutivo, nonché del relativo Presidente e Direttore Generale.</p>	1
ABRUZZO	L.R. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<p>La L.R. n. 9/2011 ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale e ha costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico ERSI, <b>Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato</b>.</p> <p>Si rammenta che sulla base delle previsioni di cui alla richiamata legge regionale, nelle more della piena operatività dell'ERSI con l'insediamento dei relativi organi, è stato nominato un <b>Commissario Unico Straordinario</b> che ha operato <i>"per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso"</i>.</p> <p>Dopo la fase di commissariamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con Verbale del Consiglio Regionale n. 58/2 del 9 marzo 2016 è stato nominato il Presidente dell'ERSI;</li> <li>- con Delibera di Giunta Regionale n. 545 del 25 agosto 2016 è stato approvato lo Statuto dell'ERSI;</li> <li>- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 079 del 8 settembre 2016, sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell'ERSI;</li> <li>- con verbale dell'ERSI n. 1 del 9 settembre 2016 è stato individuato il Direttore Generale.</li> </ul> <p>Allo stato attuale le ex Autorità d'Ambito - poste in liquidazione - risultano ancora svolgere le relative attività, nelle more della piena operatività dell'ERSI.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	D.G.R. n. 285/2015	<p>Con la delibera della Giunta regionale n. 285 del 15 giugno 2015 è stato istituito l'<i>Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i>, denominato <i>EGAM</i>.</p> <p>Con la medesima delibera è stato approvato il disciplinare di organizzazione dell'EGAM e si è dato mandato al Presidente della Regione di nominare, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che operi nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM.</p> <p>Con decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale ha nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>Negli ultimi mesi del 2016, le amministrazioni comunali hanno provveduto a convocare le Assemblee territoriali eleggendo i componenti del Comitato d'Ambito. Alla data di redazione della presente Relazione, sono in corso le prime riunioni del Comitato d'Ambito necessarie all'effettiva operatività dell'EGAM. La nomina del Presidente è stata fissata per il 19 dicembre 2016.</p>	1
BASILICATA	L.R. n. 1/2016	<p>La L.R. n. 1/2016 ha istituito "<i>un unico ente denominato Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata (...) E.G.R.I.B.</i>", prevedendo, tra l'altro, che il medesimo Ente subentri e svolga "<i>le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>".</p> <p>Nelle more dell'insediamento degli organi previsti dalla citata L.R. n. 1/2016 e per le fasi di avvio dell'EGRIB, è stato nominato - con D.G.R. n. 117/2016 - un <i>Commissario straordinario</i>.</p> <p>Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 27 luglio 2016 è stato nominato l'Amministratore Unico dell'EGRIB. Inoltre sono stati convocati i sindaci dei Comuni Lucani, i Presidenti delle due Province e il Presidente della Giunta Regionale per l'istituzione dell'Assemblea.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
CALABRIA	L.R. n. 34/2010	<p>Con D.G.R. n. 183 del 12 giugno 2015 è stata individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'<i>Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.)</i>. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i Comuni calabresi, che dovrà essere istituito con l'entrata in vigore della legge regionale di cui al disegno di legge approvato con D.G.R. n. 126 del 15 aprile 2016 e proposto al Consiglio Regionale (detto disegno di legge sostituisce quello allegato alla D.G.R. 183/2015).</p> <p>Nelle more dell'entrata in vigore di tale legge, la citata D.G.R. 183/2015 stabilisce che le funzioni di ente di governo dell'ambito <i>"continuano ad essere attribuite alla Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 47, e sono esercitate dal Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di lavori pubblici ed infrastrutture"</i>.</p>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
SICILIA	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	<p>La Legge Regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti Autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la Regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle Autorità d'Ambito ai Comuni.</p> <p>La Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19, (legge impugnata dal Governo e il cui giudizio di costituzionalità risulta ancora pendente) ha istituito in ciascun ATO un'<b>Assemblea Territoriale Idrica</b>, per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle Autorità d'ambito dall'art. 148 del decreto legislativo n. 152/2006. Ciascuna Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.</p> <p>Ad oggi, per la maggior parte degli ATO, risulta che tale assemblea non abbia una struttura operativa. Un aggiornamento è stato fornito per i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATO Palermo, la cui Assemblea Territoriale Idrica (non ancora operativa) si è formalmente insediata in data 24 marzo 2016, ha nominato il Presidente in data 27 aprile 2016 e ha approvato lo Statuto dell'Ente in data 18 maggio 2016;</li> <li>- ATO Trapani, la cui Assemblea Territoriale Idrica si è insediata in data 30 marzo 2016, con successiva approvazione dello Statuto. Non risulta ancora nominato il presidente del nuovo organismo;</li> <li>- ATO Catania, per il quale, in data 1 aprile 2016 si è insediata l'Assemblea Territoriale Idrica ed è stato approvato il relativo Statuto, con successiva nomina (in data 6 aprile 2016) di Presidente e Vice Presidente;</li> <li>- ATO Agrigento, la cui Assemblea Territoriale Idrica è stata costituita in data 12 aprile 2016, con successiva nomina del Presidente e Vice Presidente (in data 5 maggio 2016) e del Consiglio Direttivo (in data 23 maggio 2016).</li> </ul>	9

#### 4. PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI AGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'art. 147, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 152/06 sancisce che *“Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera*

*di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4''.*

Le informazioni ad oggi acquisite dall'Autorità confermano che i percorsi di adesione degli Enti Locali ai relativi Enti di governo dell'ambito risultano in via di perfezionamento, pur in considerazione delle procedure di adesione ancora in atto in alcune delle realtà caratterizzate dal riordino organizzativo degli Enti di governo dell'ambito.

Alla luce degli approfondimenti compiuti, si riscontrerebbe ancora la presenza di Enti Locali che non hanno aderito al relativo Ente di governo dell'ambito, nelle seguenti Regioni:

- Molise, in cui con riferimento ad alcuni Comuni (14) che non hanno aderito nei tempi previsti all'Ente di governo dell'ambito (EGAM), il Presidente della Giunta Regionale ha applicato i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente adottando i relativi Decreti;
- Basilicata, con riferimento a 2 Enti Locali<sup>4</sup>;
- Calabria, Regione in cui - pur essendo stata tra le prime a legiferare per la costituzione di un ATO Unico Regionale - a distanza di sei anni dalla norma regionale, il 74% degli Enti Locali (304 su un totale di 409) - tra cui Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme - risulta non aver formalizzato la relativa adesione. Al riguardo, si segnala che il soggetto competente non ha fornito informazioni utili a circostanziare le motivazioni della situazione riportata e non ha indicato provvedimenti, adottati ovvero in fase di adozione, destinati a superare l'inerzia riscontrata.

In linea generale, l'Autorità continuerà a monitorare le peculiari situazioni sopra richiamate e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

Le risultanze appena esposte, peraltro, suggeriscono l'opportunità di segnalare le criticità

---

<sup>4</sup> L'EGRIB ha comunicato che il Comune di Rotonda non ha adottato alcuna atto deliberativo di adesione all'Ente di governo dell'ambito, mentre il Comune di Castelluccio Inferiore ha manifestato, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30 settembre 2016 la volontà di non partecipare all'EGRIB. Nei confronti del Comune di Rotonda, è stato emesso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 13 dicembre 2016 con il quale sono stati adottati i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. Nei confronti del Comune di Castelluccio Inferiore, la Regione Basilicata, in data 7 dicembre 2016, ha depositato dinanzi al TAR Basilicata il ricorso avverso le deliberazioni del relativo Consiglio Comunale di non adesione all'EGRIB.

tuttora riscontrabili nella Regione Calabria, nella quale il processo di riordino delle competenze e di partecipazione degli Enti Locali all'Ente di governo dell'ambito appare riscontrabile in aree limitate del territorio regionale, a fronte di una cornice generale che sembra improntata a un sostanziale immobilismo.

## **5. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il decreto "Sblocca Italia", intervenendo sull'art. 172 del d.lgs. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche (al comma 1) che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*.

I casi di mancato affidamento ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**.

**TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/06**

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale
Molise	ATO Unico Regionale <sup>5</sup>
Calabria	ATO Unico Regionale <sup>6</sup>
Sicilia	ATO 1 Palermo <sup>7</sup>
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato articolo 172 del d.lgs. 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del decreto “Sblocca Italia”], agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”* (comma 2);
- *“in sede di prima applicazione [nei casi in cui si sia già provveduto all'affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale (...)”* (comma 3).

Sembra, inoltre, utile rammentare che il comma 2-bis dell'art. 147 del d.lgs. 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che

---

<sup>5</sup> L'Ente di governo dell'ambito del Molise ha informato l'Autorità che *“nel secondo semestre del 2017 è previsto l'avvio delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale al gestore unico”*.

<sup>6</sup> Con Decreto Regionale n. 552 del 3 febbraio 2016 è stata approvata una *“Relazione programmatica di avvio della procedure di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Calabria”*.

<sup>7</sup> L'Ente di governo dell'ambito di Palermo ha comunicato all'Autorità che *“il rispetto dell'unicità della gestione, la redazione del Piano d'Ambito e l'affidamento del servizio sono subordinati (...) alla pronuncia della Corte Costituzionale in merito alla legittimità della L.R. 19/2015 che coinvolge tali aspetti”*.

*“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”<sup>8</sup>.*

Nella successiva **Tav. 6** viene sintetizzato l’assetto gestionale che caratterizza gli ATO Unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d’ambito nell’ATO Interregionale “Lemene” e in 3 ATO Unici regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle Regioni in cui l’affidamento del servizio è avvenuto per sub ambiti, l’esistenza di un gestore unico in ciascuno dei sub ambiti dell’Abruzzo, della Toscana e dell’Umbria<sup>9</sup> e solo in alcuni dei sub ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell’Emilia Romagna (5 su 9 sub ambiti sono affidati al gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (1 dei 4 sub ambiti è servito dal gestore unico);
- la presenza di ulteriori soggetti - in particolare in Emilia Romagna (10), in Friuli Venezia Giulia (7), in Toscana (5) - che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;

---

<sup>8</sup> La medesima disposizione (comma 2-bis dell’art. 147 del d.lgs. 152/06) prevede che *“Sono fatte salve:*

- a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.”*

<sup>9</sup> Per gli Ambiti Territoriali Integrati n. 1 e n. 2 dell’Umbria *“è stata disposta una particolare disciplina che impone la gestione unitaria dei contratti di affidamento del relativo servizio, nonché l’assunzione unitaria di ogni decisione attinente alla programmazione e alla gestione della risorsa idrica, nonché alla determinazione della tariffa unica ed ai rapporti con il gestore unico”.*

- l'esistenza di soggetti che, al dicembre 2016, gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (28<sup>10</sup>), Basilicata (2<sup>11</sup>), Puglia (21<sup>12</sup>), Sardegna (29<sup>13</sup>) e Toscana (1<sup>14</sup>).

Per quanto attiene all'ATO Unico della Puglia appare opportuno evidenziare come la scadenza dell'affidamento, fissata al 31 dicembre 2018 dall'art. 2 del decreto legislativo 141/99 (provvedimento con il quale l'Ente autonomo acquedotto pugliese è stato trasformato in società per azioni), risulti incompatibile - come peraltro rilevato dall'Autorità idrica pugliese - con l'indirizzo espresso dal medesimo ente di governo di approvare almeno "una concessione di proroga tecnica entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente". Tale "proroga tecnica", di un anno, risulterebbe possibile solo attraverso un intervento normativo e permetterebbe di allineare la scadenza dell'affidamento a quella del periodo regolatorio, prevista per il 31 dicembre 2019.

In linea generale, l'Autorità ha manifestato un orientamento consolidato al sostegno della spesa per investimenti che richiede, tra l'altro, un allineamento tra le scadenze previste per gli affidamenti in essere e le durate dei periodi regolatori sulla cui base si approvano il programma degli interventi e il piano economico finanziario. Si tratta di una misura tesa a fornire parametri certi per la valutazione dell'equilibrio economico finanziario della gestione e a garantire una maggiore affidabilità riguardo agli impegni presi in termini di conseguimento degli obiettivi generali e specifici assegnati alla gestione.

Con specifico riferimento al caso dell'ATO Unico della Puglia, la formale impossibilità di procedere all'adeguamento del periodo di affidamento con quello regolatorio - a fronte di una programmazione degli interventi che, sulla base degli elementi forniti nell'ambito

---

<sup>10</sup> Si tratta di 3 Comuni per i quali il trasferimento al gestore unico di sub ambito è previsto dall'1 gennaio 2017, e di ulteriori Comuni che hanno formulato istanza (non accolta dall'Ente d'ambito) ai sensi del sopra richiamato art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006.

<sup>11</sup> Si tratta di due Comuni che gestiscono il solo servizio di acquedotto.

<sup>12</sup> Cfr. Relazione di accompagnamento (pp.7-9) alla predisposizione tariffaria elaborata per gli anni 2016-2019 dall'Autorità idrica pugliese ai sensi del MTI-2 di cui alla deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR.

<sup>13</sup> L'Ente di governo dell'ambito ha specificato che, al dicembre 2016, per 29 gestioni è ancora in corso l'istruttoria avviata nell'ambito del "procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale riconoscimento delle gestioni autonome del SII che [al gennaio 2016] non avevano ancora proceduto alla cessione delle infrastrutture del SII" al gestore unico.

<sup>14</sup> Si tratta di una gestione comunale, con riferimento alla quale l'Autorità idrica toscana sta compiendo "un'istruttoria comunicata al comune con lettera prot. n. 3872 del 03.03.2016 per la verifica della sussistenza dei presupposti indicati nella citata lett. b) comma 2-bis, art. 147" del d.lgs. 152/06.

dell'istruttoria che ha portato alla deliberazione 790/2016/R/IDR, prevede una rilevante spesa per investimenti nell'esercizio 2018 - rischia di compromettere l'effettiva realizzazione degli interventi previsti.

Per altro verso, l'Autorità ritiene che la "proroga tecnica" sia da intendersi come una condizione necessaria, ma non sufficiente al conseguimento degli obiettivi approvati dal soggetto competente in parola. Per questo, nella citata deliberazione, ha prescritto forme di monitoraggio più dettagliate e puntuali sull'effettuazione degli interventi previsti, al fine di evitare il procrastinarsi di una situazione che potrebbe generare ulteriori ritardi nell'esecuzione delle opere necessarie. Inoltre, appare opportuno segnalare che, in considerazione dell'entità dell'operatore in oggetto, che gestisce uno dei più grandi schemi acquedottistici, la definizione di un assetto gestionale duraturo rappresenta una priorità, eventualmente da realizzare anche in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal citato d.lgs. 141/99.

**TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO Unici regionali**

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	No		Si	0	28
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	2
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			Si	0	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale (a)	ATO CEN – Centrale Udine	No		No	3	

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
	decorrere dal 1 gennaio 2017)	ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale Triestino			No	2	0
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	ATO Interregionale Lemene		Si	01/01/2016		1	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		0	21
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	29
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	5	1
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2			Si	0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** viene sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio e della Liguria e negli ATO della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città Metropolitana di Milano e dell'ATO di Mantova), mentre per le altre Regioni la situazione appare variegata, evidenziando la presenza di più gestori affidatari d'ambito che - insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conferme alla normativa *pro tempore* vigente e

non dichiarato cessato *ex lege* - potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;

- l'avvenuto compimento, tra il 2015 e il 2016, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il decreto "Sblocca Italia" - per l'affidamento del servizio in alcuni ambiti, tra i quali si rammentano l'ATO di Como<sup>15</sup>, l'ATO di Varese<sup>16</sup>, l'ATO di Rieti<sup>17</sup>, gli ATO di Savona<sup>18</sup> e l'ATO di Brescia<sup>19</sup>;
- la presenza - particolarmente rilevante negli ATO di cui al precedente alinea, più di recente interessati dai richiamati processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito - di operatori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i

---

<sup>15</sup> L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito *Como Acqua S.r.l.* (società costituita il 28 aprile 2014), è stato disposto con delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito.

<sup>16</sup> L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito *Alfa S.r.l.* (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato in data 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house" in parola.

<sup>17</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015 è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società *Acqua Pubblica Sabina S.p.A.*; con la successiva decisione n. 9 dell'11 dicembre 2015, la Conferenza dei Sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società *in house* per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). Alla medesima data dell'11 dicembre 2015 è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/2010.

<sup>18</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nei tre ATO Savonesi, con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 92, n. 93 e n. 94 del 29 dicembre 2015, è stato approvato l'affidamento del servizio per 30 anni, secondo la forma di gestione c.d. *in house providing*, rispettivamente, alle società: *Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.* (per l'ATO Centro - Ovest 1), *Cira S.r.l.* (per l'ATO Centro - Ovest 2), *Ponente acque S.p.A.* (per l'ATO Centro - Ovest 3). Nella medesima data, il Consiglio Provinciale ha provveduto ad approvare gli aggiornamenti dei relativi Piani d'Ambito (con deliberazioni nn. 86, 87 e 88), nonché le convenzioni di gestione (con deliberazioni nn. 89, 90 e 91).

<sup>19</sup> Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Brescia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 12 febbraio 2016 è stata costituita la società *Acque Bresciane S.r.l.*. Successivamente, con delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 28 ottobre 2016, alla medesima società è stata affidata la gestione del servizio idrico della Provincia di Brescia.

quali tuttavia, nella larga parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito<sup>20</sup>.

**TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale**

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento o al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	32
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	10	18
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	67
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio Meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	3
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si	28/01/2016	1	2
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	1
	ATO Centro-Ovest 3 (Savona)	Si	28/01/2016	0	2
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	6	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	25	11
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	0	28
	ATO BS – Brescia	Si	01/11/2016	4	35
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	134 <sup>21</sup>
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	1
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	1
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	1
	ATO MN – Mantova	No		4	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	2	0
ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0	

<sup>20</sup> Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/IDR prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli Enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del d.lgs. 152/06. Le ulteriori risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nelle Relazioni che saranno predisposte ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, nel corso del 2017.

<sup>21</sup> Cfr. Cfr. Relazione di accompagnamento (pp.7-8) alla predisposizione tariffaria elaborata per gli anni 2016-2019 dall'Ufficio d'ambito di Como ai sensi del MTI-2 di cui alla deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/IDR

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Altri soggetti conformi alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento o al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	0	29
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	10
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		12	3
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	No		36	2
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		4	14
Sicilia	ATO 2 – Catania	No		43	1
	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	n.d.	n.d.
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	n.d.	n.d.
	ATO 9 – Agrigento	Si	27/08/2007	0	18
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		6	0
	ATO BR – Brenta	Si	3/14/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	No		2	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		5	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0